



STUDIO CUGNASCO

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

commercialisti

NOTIZIARIO DI STUDIO

ottobre 2024



Disegno realizzato da Edoardo Erario, classe III C, scuola media "Franco Centro" di Cuneo – Madonna dell'Olmo

"Nel mio elaborato ho rappresentato, attraverso diverse figure simboliche, la naturale aspirazione alla pace dell'essere umano. Partendo dall'alto, ho disegnato una mano che cancella un cacciabombardiere e ho voluto spiegare che queste armi per distruzione di massa devono essere cancellate definitivamente. Scendendo verso il basso, una colomba che è segno di pace avvolge il mondo aggrappandosi con le zampe per provare a proteggere la terra dalla guerra. Infine, in basso, ho disegnato il carro armato che dal cannone fa uscire la bandiera della pace. Questa immagine rappresenta la mia speranza: tutte le armi non devono più sparare per uccidere. Il mio desiderio è che queste armi servano solo per essere esposte nei musei, così da insegnare alle generazioni future che, in passato, c'era un'assurda guerra."

I colori delle opere vincitrici del Concorso "Un poster per la pace 2023-2024" del Lions Club International, attivato a livello cittadino dal Lions Club Cuneo, realizzate dagli studenti delle locali scuole medie, illuminano ogni mese la copertina dell'edizione 2024 del nostro Notiziario, rivisitato quest'anno sia dal punto di vista grafico, che contenutistico. Dedicando lo spazio d'apertura alle ragazze e ai ragazzi delle scuole, alla loro creatività, ai loro pensieri, il Notiziario aspira anche ad essere strumento di condivisione di quei sentimenti contrastanti, d'incertezza e di speranza per il futuro, che il tema della pace evoca in questo periodo storico di grande cambiamento e che i giovani sanno esprimere in maniera assolutamente vitale.

Indice

Editoriale	pag. 3
A cura del Prof. Alessandro Ciatti Càimi	

Le nostre rubriche

Attività fiduciaria e di trust - a cura dell'Avv. Silvio Rivetti.....	pag. 8
Diritto societario e commerciale - a cura dell'Avv. Roberto Cugnasco.....	pag. 9
Diritto penale dell'impresa - a cura dell'Avv. Riccardo Salomone.....	pag. 10
Il Terzo Settore - a cura dei professionisti dello Studio.....	pag. 11
Il controllo di gestione e gli adeguati assetti - a cura del Prof. Fabio Sansalvadore.....	pag. 12
Ospite del mese.....	pag. 13

Notizie in breve	pag. 14
-------------------------------	---------

Scadenario	pag. 20
-------------------------	---------

Informazioni e contatti	pag. 21
--------------------------------------	---------

Attività di sostegno al Terzo Settore	pag. 22
--	---------

Collaborano al nostro Notiziario:

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino.

Avv. Silvio Rivetti

Avvocato in Cuneo, autore per *ISole24Ore*, docente presso il Master di diritto tributario dell'impresa (MDT) presso l'Università L. Bocconi di Milano, si occupa prevalentemente di diritto tributario.

Avv. Roberto Cugnasco

Avvocato in Milano, abilitato in Italia e New York, LL.M. (Master of Laws) presso la Yale Law School, Ph.D. in diritto commerciale presso l'Università di Roma Tor Vergata, si occupa prevalentemente di diritto societario e operazioni di M&A.

Avv. Riccardo Salomone

Avvocato penalista in Torino, Partner de *ISole24Ore*, si occupa prevalentemente di DLgs 231/2001, whistleblowing e diritto penale dell'impresa.

Prof. Fabio Sansalvadore

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ph.D. in Economia Aziendale e Professore a contratto presso l'Università di Torino, si occupa prevalentemente di consulenza aziendale, analisi settoriale e sviluppo locale, bilanci di sostenibilità.

I diritti del convivente che collabora all'impresa individuale dopo una recente decisione della Corte Costituzionale

L'impresa familiare nella riforma del 1975

L'art. 230-bis venne introdotto dalla legge 151 del 1975 e tutela il lavoro prestato dal familiare all'interno dell'impresa gestita da altro familiare – anche quando essa non svolga attività agricola (si pensi al piccolo commerciante, come l'alimentari di paese, il bar, il fornaio o l'esercente di una rivendita al mercato) – qualora il rapporto non sia diversamente regolato (ad esempio tramite un vincolo di lavoro subordinato o di società). Si è voluto così superare la tradizionale presunzione semplice di gratuità (o di mera cortesia) della prestazione lavorativa svolta dai familiari. I terzi non hanno alcun rapporto con i partecipi all'impresa familiare posto che all'esterno titolare della stessa è l'imprenditore che la gestisce.

S'intende a questi fini come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro.

Il diritto di partecipazione è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore dei suddetti familiari con il consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla estinzione della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda.

In ipotesi di divisione ereditaria o di trasferimento

dell'azienda i partecipanti hanno diritto di prelazione sull'azienda; si applica, nei limiti in cui è compatibile, l'art. 732.

I diritti del convivente di fatto erano protetti, in quest'ambito, soltanto dall'art. 230-ter secondo cui egli, ove prestasse stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro, aveva diritto a una partecipazione agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Questo diritto era come è escluso tuttora nel caso in cui fra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

La decisione della Corte costituzionale

Con decisione del 25 luglio scorso (n. 148) la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 230-bis, comma 3, cod. civ. «nella parte in cui non prevede come familiare anche il "convivente di fatto" e come impresa familiare quella cui collabora anche il "convivente di fatto" e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-ter che riconosce al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta. La tutela del lavoro rappresenta un mezzo essenziale per garantire la dignità di ciascun individuo, sia come singolo che come parte integrante della società, in particolare della famiglia: per questo motivo, è irragionevole l'esclusione del convivente di fatto nell'impresa familiare».

Con ordinanza del 18 gennaio 2024, la Corte di cassazione, sezioni unite civili, aveva infatti sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, all'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) ed all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dell'art. 230-bis (Impresa familiare), primo e terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non includeva nel novero dei familiari il convivente more uxorio, e, «in via derivata», dell'art. 230-ter (Diritti del convivente) cod. civ., che «applica al convivente di fatto, che preste stabilmente la propria opera nell'impresa dell'altro convivente, una tutela inferiore rispetto a quella prevista per il familiare».

Le questioni erano state sollevate nel corso di un giudizio introdotto da I. U., nei confronti dei figli e coeredi di E. D., già coniugato con altra donna, di cui esponeva di essere stata stabile convivente dal 2000 sino al decesso avvenuto nel novembre 2012, dinanzi al Tribunale ordinario di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, con domanda di accertamento dell'esistenza di una impresa familiare, relativa ad una azienda agricola, e di condanna alla liquidazione della quota spettante quale partecipante all'impresa. La ricorrente aveva dedotto che la convivenza, iniziata in altra località, era proseguita presso il fondo rustico acquistato dal defunto - acquisto al quale erano via via susseguite altre acquisizioni, la costruzione di una cantina per la produzione del vino, nonché l'avviamento di un'attività di ricezione turistica - e di aver prestato attività lavorativa in modo continuativo nell'azienda del convivente dal 2004 (anno di iscrizione del registro delle imprese) fino al 2012. Il Tribunale di Fermo aveva rigettato la domanda rilevando che il convivente di fatto non poteva essere considerato «familiare» ai sensi dell'art. 230-bis, terzo comma, cod. civ.

La Corte d'appello di Ancona, sezione lavoro, aveva confermato il rigetto sull'identico presupposto, escludendo, altresì, l'applicabilità dell'art. 230-ter cod. civ., in quanto il rapporto di convivenza era cessato prima dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), che, con l'aggiunta del suddetto articolo, aveva in parte esteso ai conviventi la disciplina dell'impresa familiare.

Con il ricorso per cassazione, la ricorrente aveva denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 230-bis cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, per la mancata considerazione delle mutate sensibilità sociali in materia di convivenza more uxorio, oltre che delle aperture della giurisprudenza sia di legittimità e sia costituzionale, che avrebbero consentito di applicare la disciplina dell'impresa familiare anche in mancanza di una norma che lo preveda espressamente, in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 230-bis cod. civ.; aveva dedotto, poi, la violazione degli artt. 230-bis e 230-ter cod. civ. e dell'art. 11 delle preleggi, dovendosi ammettere una deroga al principio di irretroattività, non presidiato da una norma costituzionale, ove ciò risponda a un criterio di ragionevolezza e di maggior giustizia.

La Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria, aveva chiesto l'intervento nomofilattico delle Sezioni unite al fine di chiarire se l'art. 230-bis, comma terzo, cod. civ. potesse essere evolutivamente interpretato - in considerazione del mutamento dei costumi nonché della giurisprudenza costituzionale e della legislazione nazionale in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso - in chiave di esegesi orientata agli artt. 2,3, 4 e 35 Cost., nonché all'art. 8 CEDU, nel senso di prevedere l'applicabilità della relativa disciplina anche al convivente more uxorio, laddove la convivenza di fatto sia caratterizzata da stabilità.

Le Sezioni unite rimettenti osservavano che la rilevanza delle questioni discendeva dal fatto che solo all'esito di una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma dubitata, nella parte in cui non include nel novero dei familiari il convivente more uxorio, si sarebbe determinata la necessità di quell'accertamento in punto di fatto, pretermesso dai giudici di merito, circa l'effettività e la continuità dell'apporto lavorativo nell'impresa familiare determinante ai fini dell'accrescimento della produttività dell'impresa.

Secondo la Corte costituzionale, l'impresa familiare non costituisce una modalità di gestione collettiva dell'impresa, bensì una forma di collaborazione all'interno di essa e la norma di cui all'art. 230-bis cod. civ. disciplina unicamente il rapporto che si instaura tra soggetti - il familiare (o i familiari) e l'imprenditore - per effetto dello svolgimento della prestazione di lavoro, senza con ciò interferire sulla imputazione dell'attività d'impresa, di cui resta titolare l'imprenditore che è l'unico soggetto ad agire sul piano dei rapporti esterni, assumendo il rischio inerente all'esercizio dell'impresa; il diritto del singolo prestatore di lavoro non è condizionato dall'analogo diritto che spetta agli altri familiari, in quanto esso è commisurato alla qualità e quantità del lavoro prestato.

L'affermarsi di una concezione pluralistica della famiglia, dapprima nella società e quindi nella giurisprudenza, grazie anche all'impulso dato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 21 luglio 2015, Oliari e altri contro Italia), ha trovato un approdo legislativo nella legge n. 76 del 2016, che in un unico e lungo articolo, suddiviso in 69 commi, contempla due modelli distinti: il primo, quello dell'unione civile, cui sono dedicati i primi 35 commi, è riservato alle coppie formate da persone

dello stesso sesso; il secondo, quello della convivenza di fatto, è aperto a tutte le coppie, eterosessuali e omosessuali.

Quanto al secondo modello (la convivenza di fatto), che rileva nel giudizio a quo, la legge n. 76 del 2016 abbandona la rigida alternativa tra tutela, o no, parametrata a quella riservata alla famiglia fondata sul matrimonio e valorizza l'esigenza di speciale regolamentazione dei singoli rapporti, siano essi quelli che vedono coinvolti i conviventi tra di loro, ovvero quelli tra genitori e figli, o che si sviluppano con i terzi.

Conviventi di fatto sono definiti, ai sensi del comma 36 dell'art. 1 della legge citata, «due persone maggiorenti unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un'unione civile». La convivenza di fatto implica un «legame affettivo di coppia»; quindi non vi rientra la convivenza, ancorché stabile, che sia meramente amicale, di sostegno o di compagnia. Il comma 37 aggiunge poi che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, ai fini dell'accertamento della stabile convivenza, occorre fare riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). La dichiarazione anagrafica crea una presunzione di stabilità del vincolo affettivo di coppia e agevola, sul piano probatorio, il riconoscimento dei diritti in favore dei conviventi di fatto.

La dichiarazione non può essere fatta da persone «vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile», così come gli stessi rapporti sono di impedimento a contrarre matrimonio (artt. 86 e 87 cod. civ.).

Per il convivente di fatto il legislatore, in luogo dell'inclusione del novero dei soggetti ammessi a godere del regime dell'impresa familiare, ha optato per l'introduzione di una autonoma e specifica regolamentazione.

Il comma 46 ha inserito nel codice civile l'art. 230-ter, rubricato «Diritti del convivente», che regola le prestazioni di lavoro rese nell'ambito della famiglia di fatto dettando una disciplina che riconosce al convivente-lavoratore una tutela più ristretta rispetto a quella prevista per i familiari dall'art. 230-bis cod. civ.

La tutela del convivente è limitata a taluni, circoscritti, aspetti, quali «una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento».

L'esplicito riferimento al lavoro prestato «all'interno dell'impresa dell'altro convivente» lascia fuori dal perimetro delle tutele il lavoro «nella famiglia»; al convivente non spetta il diritto al mantenimento ma solo una partecipazione basata sui risultati economici dell'impresa commisurata sul «lavoro prestato» e poiché gli utili e gli incrementi potrebbero anche mancare in caso di risultati negativi dell'azienda, la sua tutela economica resta meramente eventuale.

Manca la previsione di un diritto di prelazione per il caso di divisione ereditaria o cessione dell'impresa familiare e non viene riconosciuto alcun diritto partecipativo, con la conseguenza che il convivente, pur collaborando unitamente ad altri familiari dell'imprenditore, deve attenersi alle decisioni gestionali e sugli indirizzi produttivi adottate dagli altri componenti, anche in ordine alla eventuale partecipazione agli utili a cui avrebbe diritto; viene, invece, confermato il carattere residuale della tutela, con la precisazione che il diritto di partecipazione non spetta nei soli casi di esistenza di un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Il fulcro delle sollevate questioni di legittimità costituzionale risiede nella portata della tutela del convivente more uxorio - ossia del «convivente di fatto» ex art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016 - quale ritraibile dalla Costituzione, che all'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle «formazioni sociali» ove si svolge la sua personalità. Tale è, appunto, la convivenza di fatto, la quale esige una tutela che si affianca a quella che l'art. 29, primo comma, Cost. riserva alla «famiglia come società naturale fondata sul matrimonio».

Nell'ambito europeo, l'adeguamento dell'ordinamento interno al quadro di progressiva evoluzione dei costumi del nostro paese ha trovato conforto e a volte stimolo nei principi della CEDU (che all'art. 8 riconosce il «Diritto al rispetto della vita privata e familiare») e in quelli della CDFUE (che all'art. 9 riconosce il «Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia»); l'interpretazione di tali principi ad opera degli organi giurisdizionali sovranazionali si orienta nel senso del riconoscimento della tutela dei diritti legati alla vita privata e familiare all'unione di due persone in sé, anche se dello stesso sesso, a prescindere dalla

celebrazione del matrimonio, purché la stessa sia connotata da stabilità.

Che la vita dei conviventi di fatto rientri nella concezione di vita "familiare" è una nozione ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte EDU in sede di interpretazione dell'art. 8, paragrafo 1, (Corte EDU, sentenza 13 giugno 1979, Marckx contro Belgio; Corte EDU, sentenza 18 dicembre 1986, Johnston e altri contro Irlanda; Corte EDU, sentenza 26 maggio 1994, Keegan contro Irlanda; Corte EDU, sentenza 5 gennaio 2010, Jaremowicz contro Polonia; Corte EDU, sentenza 27 aprile 2010, Moretti e Benedetti contro Italia; Corte EDU, sentenza 24 giugno 2010, Schalk and Kopf contro Austria; Corte EDU, sentenza 3 aprile 2012, Van der Heijden contro Paesi Bassi; Corte EDU, grande camera, sentenza 7 novembre 2013, Vallianatos contro Grecia; Corte EDU, sentenza Oliari ed altri contro Italia); l'ambito soggettivo della nozione di «vita familiare» ai sensi dell'art. 8 CEDU include sia le relazioni giuridicamente istituzionalizzate, sia le relazioni fondate sul dato biologico, sia, infine, quelle che costituiscono "famiglia" in senso sociale, alla condizione che sussista l'effettività di stretti e comprovati legami affettivi.

Anche l'art. 9 CDFUE, nel riconoscere il «diritto di sposarsi» tra le libertà fondamentali tutelate in modo disgiunto e autonomo rispetto al «diritto di fondare una famiglia», ha realizzato una significativa apertura nei confronti delle famiglie di fatto ponendo le basi per un avanzamento nelle possibilità di protezione della molteplicità e varietà delle relazioni ad esse riconducibili.

Il modello secondo la scelta del Costituente è la famiglia fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.) ma non sembra ormai possibile negare rilevanza giuridica ad altri modelli familiari.

Permangono, perciò, differenze di disciplina, ma, quando si tratta di diritti fondamentali, esse devono ritenersi recessive.

Parametro fondamentale è il diritto al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.), che, quando reso nel contesto di un'impresa familiare, richiede uguale protezione.

La disciplina dell'impresa familiare mira a tutelare il lavoro "familiare", quale fattispecie intermedia tra il lavoro subordinato vero e proprio e quello gratuito, reso "affectionis vel benevolentiae causa". La difficoltà per il prestatore di provare la subordinazione in siffatto contesto finiva prevalentemente per attrarre la

prestazione nella fattispecie del lavoro gratuito, privo di effettiva protezione.

Questa esigenza di approntare una speciale garanzia del lavoro è stata realizzata dall'art. 230-bis cod. civ., secondo la scelta del legislatore della riforma del diritto di famiglia del 1975, con un ampio raggio di applicazione perché abbraccia non solo il coniuge e gli stretti congiunti dell'imprenditore, ma anche tutti i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado secondo l'elencazione contenuta nel terzo comma della disposizione; elencazione alla quale deve ritenersi che si siano aggiunti, nel 2016, i soggetti legati da unioni civili.

Ma anche il convivente more uxorio versa nella stessa situazione in cui l'affectio maritalis fa sbiadire l'assoggettamento al potere direttivo dell'imprenditore, tipico del lavoro subordinato, e la prestazione lavorativa rischia di essere inesorabilmente attratta nell'orbita del lavoro gratuito. Si smarrisce così l'effettività della protezione del lavoro del convivente che, in termini fattuali, non differisce da quello del lavoro familiare prestato da chi è legato all'imprenditore da un rapporto di coniugio, parentela o affinità.

È vero che successivamente il legislatore ha posto rimedio a questa carenza quando, nell'istituire le unioni civili, ha introdotto una fattispecie dimidiata di partecipazione all'impresa familiare del convivente di fatto (art. 230-ter cod. civ.).

Tale indicazione risulta tuttavia, secondo la Corte, ingiustificatamente discriminatoria, risultando pertanto violati il diritto fondamentale al lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) e alla giusta retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.), in un contesto di formazione sociale, quale è la famiglia di fatto (art. 2 Cost.). Anche l'art. 3 Cost. risulta violato «non per la sua portata egualgiatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente» (sentenza n. 213 del 2016), ma per la contraddittorietà logica della esclusione del convivente dalla previsione di una norma posta a tutela del diritto al lavoro che va riconosciuto quale strumento di realizzazione della dignità di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunità, a partire da quella familiare (ancora, art. 2 Cost.).

Secondo la Corte medesima, per eliminare quei tratti di illegittimità occorre inserire il convivente di fatto dell'imprenditore nell'elenco dei soggetti legittimati a partecipare all'impresa familiare di cui al terzo comma dell'art. 230-bis cod. civ., e quindi prevedere

come impresa familiare quella cui collabora anche «il convivente di fatto».

Ai conviventi di fatto, intendendosi come tali «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale» (art. 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016), vanno dunque riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge e della persona unita civilmente all'imprenditore.

Una conclusione brevissima

La qualità di convivente di fatto risulta da una serie di elementi che, se si eccettuano le risultanze anagrafiche (per quello che esse valgono), sono assai labili e tutt'altro che agevoli da individuare in pratica. Questa probabilmente era una delle ragioni per le quali il legislatore del 2016 aveva cercato di "dosare", comprimendola, la protezione del convivente rispetto a quella riconosciuta al coniuge o alla persona unita civilmente. Inoltre vi era sicuramente la preoccupazione che un'equiparazione perfetta avrebbe potuto incontrare gli strali proprio di quella stessa Corte che più e più volte aveva riconosciuto come necessario distinguere la posizione del soggetto coniugato (e poi anche di quello unito civilmente) con quella di chi fosse semplicemente convivente.

Tale equiparazione è tuttavia arrivata, sia pure limitatamente al tema di cui ci stiamo occupando.

L'istituto dell'impresa familiare, specie quando si configuri al di fuori dell'esercizio dell'attività agricola, è per vero poco noto e poco utilizzato dai pratici.

Nelle situazioni in cui un familiare "aiuti" l'altro nell'esercizio dell'attività d'impresa (ma, se si guarda alla lettera della legge, anche quando lo aiuti nel lavoro domestico), non è infrequente che gli avvocati tentino (in genere con poco successo) di prospettare al giudice la sussistenza di un rapporto contrattuale di lavoro (ovviamente "in nero") o di società personale (ovviamente riconducibile alla collettiva non registrata o irregolare, ai sensi dell'art. 2297, tutte le volte in cui questa non eserciti un'attività agricola). Tutto questo per poi ritrarne le relative conseguenze: conseguenze che, se si guarda bene, sono spesso assai meno impegnative di quelle previste dall'art. 230-bis.

Ebbene: dopo la decisione di cui si è detto – essendo ormai frequentissimi i casi in cui una relazione

affettiva non venga sublimata dal matrimonio o dall'unione civile – occorrerà prestare attenzione massima, ad esempio quando il "titolare" dell'azienda decida di alienarla a terzi, perché appunto il convivente si vede oggi attribuito il diritto di prelazione (legale e quindi efficace nei confronti di qualsiasi terzo).

Il convivente avrà inoltre diritto di partecipare alle decisioni riguardanti gli indirizzi e soprattutto la cessazione dell'attività d'impresa, esprimendo il proprio voto (da computare per teste e quindi, quando queste siano soltanto due, provocandosi un quasi inevitabile stallo che solamente il giudice potrà risolvere). Si tratta quindi di una decisione coraggiosa ma inevitabilmente foriera di preoccupazioni che, sino a ora, non sembra siano state adeguatamente ponderate da chi ogni giorno si trova al cospetto di imprenditori individuali, agricoli e non.

Le nostre rubriche

Attività fiduciaria e di trust

(a cura dell'Avv. Silvio Rivetti)

Trust e disposizioni a favore degli animali da compagnia: una realtà da non sottovalutare

È un dato di fatto che, nella società frammentata in cui viviamo, connotata dal sempre più elevato numero di anziani da un lato, e dal sempre più evidente "inverno demografico" dall'altro, non è esiguo il numero di persone che trascorre gli anni della propria terza età in prevalente compagnia non di familiari, ma di animali domestici. Presenza preziosa per molti, esclusiva per non pochi, tipicamente sono i cani e i gatti di casa a diventare il centro del più vivo interesse affettivo di quanti non abbiano parenti stretti da seguire, o da cui essere seguiti. E non solo: gli animali assumono ruoli sempre più rilevanti nella vita di tante persone, anziane o meno, allorché si dia spazio ad autentiche passioni "collezionistiche" verso di essi: si pensi a quanti allestiscono scuderie di cavalli, oppure ospitano più esemplari di razze pregiate di cani, o di gatti. Quale che sia l'origine di tali affetti, resta fermo il problema di assicurare, post mortem, il mantenimento e la cura degli animali amati, sia laddove non vi siano eredi, sia laddove ve ne siano di "inaffidabili", nel senso di soggetti non amanti degli animali o non inclini a volersene prendere cura. Escluso che, nel nostro ordinamento, sia consentito di disporre testamento a favore degli animali domestici (essendo essi privi di capacità giuridica), la soluzione classica adottabile, oltre a quella molto empirica di affidare al buon cuore degli eredi gli amici a quattro zampe, è quella di disporre in termini liberali a favore di persone o di istituzioni, come le associazioni animaliste, gravando la disposizione liberale prescelta (se per causa di morte, l'istituzione di erede o il legato; ma anche la donazione, se si dispone ancora in vita) di una clausola accessoria denominata "modo" ex art. 793 cod. civ., con la quale il beneficiario è gravato dall'onere di rispettare un dato obbligo di natura giuridica (e non di una semplice "raccomandazione" di tipo morale), di dare o fare o non fare qualcosa: nel nostro esempio, di accudire l'animale favorito del disponente, sostenendone le spese. Oltre al limite, di puro diritto, derivante dalla gratuità della disposizione

principale, per cui l'eventuale legatario o donatario non potrà mai essere tenuto all'adempimento del modo oltre al valore della cosa legata o donata (ai sensi degli artt. 671 e 793 cod. civ.), il vero limite "pratico" della predetta soluzione s'individua nel fatto che, in caso d'inadempimento dell'obbligo modale da parte del soggetto che vi è onerato, per quanto teoricamente tale inadempimento possa essere fatto valere da ogni soggetto interessato (ai sensi dell'art. 648 comma 1 cod. civ.), in concreto esso potrebbe passare del tutto inosservato, non avendo evidentemente l'animale, protagonista primariamente interessato, alcuna voce in capitolo. Quanto poi alla possibilità, in caso d'inadempimento della disposizione modale, di pervenire addirittura alla risoluzione della disposizione liberale a monte – massimo deterrente a carico del beneficiario onerato – essa non potrebbe attivarsi, per gli artt. 648 e 793 cod. civ., se non in forza di specifica disposizione in questo senso contenuta nell'atto liberale; oppure in forza di apposita statuizione giudiziale la quale, in caso di testamento, sancisca come l'adempimento dell'onere abbia rappresentato il solo motivo determinante della disposizione (art. 648 cit.).

In questo quadro, il trust appare essere la soluzione ottimale al bisogno qui rappresentato. Con la dotazione di uno specifico fondo in trust, il disponente, all'atto dell'istituzione del trust stesso, sarà titolato a fornire ogni e più dettagliata istruzione al trustee in merito alle modalità concrete con le quali s'intende tutelare l'animale favorito, per l'intera durata della vita di quest'ultimo; potendosi poi disporre, per esempio, lo scioglimento del trust per esaurimento dello scopo, con finale devoluzione del patrimonio residuo, nel frattempo gestito dal trustee, soggetto professionale, a favore dei soggetti prescelti, comprese le associazioni animaliste. Quale ulteriore forma di garanzia del corretto rispetto delle sue disposizioni, il disponente potrebbe affiancare al trustee un guardiano, nominando all'uopo una persona di sua fiducia, anche se non adatta o non incline a occuparsi in prima persona dell'animale negli anni a venire.

Le nostre rubriche

Diritto societario e commerciale

(a cura dell'Avv. Roberto Cugnasco)

L'abuso della maggioranza nelle società di capitali

Nelle società di capitali a ristretta base proprietaria in cui la maggioranza dei voti in assemblea è nelle mani di un socio di controllo, vi sono alcune tipologie di delibere assembleari che sono sovente causa di contrasto fra i soci e che, assunte con il voto determinante del socio di maggioranza, possono arrecare nocimento ai soci di minoranza. In particolare, fra le principali e più tipiche delibere "problematiche" che possono autonomamente essere deliberate dal socio di controllo rientrano senza dubbio: (i) gli aumenti di capitale (il socio di controllo che detenga una partecipazione almeno pari alla metà del capitale sociale – salvo che lo statuto preveda una maggioranza più elevata o contenga meccanismi di tutela dei soci di minoranza – può deliberare un aumento di capitale che uno o più soci di minoranza non siano in grado di sottoscrivere che avrà per effetto quello di essere "diluitivo" delle partecipazioni di questi ultimi e rafforzativo della propria posizione di controllo), (ii) le delibere in materia di distribuzione degli utili (il socio di maggioranza può sistematicamente votare contro la distribuzione degli utili, con conseguente frustrazione delle aspettative economiche dei soci di minoranza), e (iii) le delibere in materia di compenso degli amministratori (qualora il socio di maggioranza sia anche amministratore della società, questi può condizionare la decisione dell'assemblea di attribuire al proprio ufficio un emolumento spropositato o particolarmente elevato, in particolare ricorrendo alla liquidità derivante dagli utili non distribuiti ai soci e così ritraendo un vantaggio economico più che proporzionale rispetto alla propria partecipazione, in danno dei soci di minoranza). Ebbene in tutte le fattispecie che precedono, laddove lo statuto della società non includa meccanismi di tutela e protezione dei soci di minoranza – ad es. mediante diritti di veto su particolari decisioni, che possono attuarsi, nelle società per azioni con l'utilizzo di azioni di categoria e, nelle società a responsabilità limitata, mediante l'attribuzione di diritti particolari ad alcuni soci di minoranza ex art. 2468, co. 3, cod. civ., come tipicamente accade nelle operazioni di private equity – la tutela dei

soci di minoranza resta confinata nei (evidentemente più incerti e costosi) rimedi giudiziali. In particolare, il socio di minoranza che si ritenga illegittimamente danneggiato da una delibera assunta con il voto determinante del socio di controllo, potrà agire in giudizio per l'annullamento della delibera allegando (e con l'onere di provare) il c.d. abuso della maggioranza. Come di recente affermato da Trib. Milano 30 novembre 2023, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia, il socio può infatti «esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno. L'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli». Nei casi sopra richiamati, dunque, il socio di minoranza avrà ad esempio l'onere di dimostrare in giudizio che l'aumento di capitale diluitivo della propria partecipazione non è sorretto da alcuna concreta esigenza di finanziamento dell'attività sociale o esigenza di ricapitalizzazione della società (in assenza di perdite consistenti), ma è semmai esclusivamente motivato dalla volontà del socio di controllo di accrescere ulteriormente la propria quota e ridurre quella dei soci di minoranza. Parimenti, nel caso di mancata distribuzione degli utili, dovrà allegare che la stessa sia totale e sistematica (in presenza di una situazione patrimoniale solida della società che non abbisogni dell'accantonamento di tutti gli utili realizzati) ed esclusivamente finalizzata a privare i soci di minoranza di ogni remunerazione del proprio investimento. Qualora a tale mancata distribuzione si accompagni poi l'attribuzione di compensi manifestamente sproporzionati in favore dell'amministratore che sia anche il socio di maggioranza, potrà poi provarsi l'intento abusivo anche della delibera di attribuzione dei compensi.

Le nostre rubriche

Diritto penale dell'impresa

(a cura dell'Avv. Riccardo Salomone)

Il codice della crisi d'impresa e le ricadute penalistiche (*Parte seconda*)

Gli aspetti operativi

Il cuore della legislazione in materia di CCI (Codice della Crisi d'Impresa) è rappresentato dagli artt. 329-340, i quali riproducono gli artt. 223-234 della Legge fallimentare, presentando una sola differenza rispetto al passato, ossia l'art. 329, c. II, lett. b).

Tale norma replica lo schema dell'art. 223, c. II, n. 2 L. fall., ma estende al contempo la pena della bancarotta fraudolenta (ora prevista dall'art. 322, c. I) agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale che abbiano cagionato con dolo, o per effetto di operazioni dolose, il "dissesto" della società. Tale termine, che continua a rimanere privo di autonoma definizione, ha sostituito il termine "fallimento" utilizzato in precedenza.

Peraltro, in dottrina non sono mancate opinioni volte a enfatizzare la novità, assumendo che essa varrebbe ad escludere la tipicità di operazioni dolose preordinate a provocare una liquidazione giudiziale, senza una verifica contestuale del dissesto, inteso quale stato di insolvenza.

Ciò, pertanto, concreterebbe un'ipotesi di abolitio criminis rispetto a situazioni in cui la condotta posta in essere abbia effettivamente determinato il fallimento della società, senza aver previamente attestato lo stato di insolvenza, in quanto solo simulato.

Altra opinione ritiene che il "dissesto" in materia penale vada distinto dalla "insolvenza", trattandosi di uno stato degenerativo e graduabile, che si pone come un antecedente dell'insolvenza e del fallimento e, dunque, ne rappresenta una fase di minor gravità.

Ne discende che l'inserimento del termine "dissesto" in luogo di "fallimento" segnerebbe un'**anticipazione della tutela penale**, venendo a determinare una situazione problematica per carenza di delega.

In realtà, più semplicemente, occorre segnalare che già prima della novella del 2019, in giurisprudenza si era consolidata l'idea che il "fallimento" dovesse intendersi in senso sostanziale, quale situazione obiettiva di dissesto nella quale la società si viene a trovare

per effetto delle operazioni poste in essere dai gestori e dai controllori della società. Tale condizione si concretizza formalmente nel momento in cui si apre la procedura concorsuale; essendo il dissesto enucleabile come uno squilibrio tra attività e passività, quale dato quantitativo graduabile e "anche aggravabile", è sempre stato ritenuto irrilevante che al momento della consumazione della condotta e della produzione dei suoi effetti fosse già in atto, o meno, una situazione di dissesto, sulla quale la condotta veniva ad incidere aggravandola (Cass. Pen. Sez. V, n. 15613/2015).

Si rileva, altresì, l'abrogazione di alcune fattispecie penali e in particolare, al capo I non viene ripresentato il testo dell'art. 221 L. fall., che prevedeva una riduzione delle pene in caso di applicazione del rito sommario nel fallimento; non risulta riproposta la previsione dell'art. 235 L. fall. in ordine all'omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari al presidente del tribunale.

Attualmente, l'art. 344, c. I sanziona le condotte di falso commesse dal debitore al fine di ottenere l'accesso alle relative procedure, ivi compreso il c.d. concordato minore e la liquidazione controllata del sovraindebitato.

Il c. II, invece, sanziona ora il debitore incapiente che, per accedere all'esdebitazione, produce documenti falsi o contraffatti, o distrugge quelli che permettono la ricostruzione della propria situazione debitoria, applicando le medesime pene all'ipotesi di produzione di documentazione falsa o contraffatta al fine di ottenere l'accesso alla procedura di esdebitazione e l'ipotesi in cui il debitore incapiente, ammesso ad usufruire del beneficio dell'esdebitazione, non adempia agli obblighi informativi a suo carico.

In conclusione, in base alla formulazione dell'art. 324, non troveranno più applicazione le disposizioni in materia di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice.

Le nostre rubriche

Il terzo settore

(a cura dei professionisti dello Studio)

Semplificazione nei lasciti agli enti del Terzo Settore

L'art. 8, c. 1, della L. 104/2024, in vigore dal 3 agosto scorso, ha modificato l'art. 705 del Codice Civile, aggiungendo un terzo comma che introduce una semplificazione nell'esecuzione di lasciti testamentari quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed Enti del Terzo Settore.

La modifica è ispirata alla semplificazione degli adempimenti in capo a fondazioni, Onlus ed agli altri enti individuati dalla norma, frequentemente destinatari di lasciti testamentari, che potranno decidere di omettere alcuni adempimenti burocratici.

In breve, la disciplina delle eredità devolute a persone giuridiche prevede, appunto, che l'accettazione sia effettuata con beneficio di inventario e che, qualora sia nominato un esecutore testamentario, questi debba far apporre i sigilli ai beni (trattasi di una procedura cautelare funzionale a conservare il patrimonio ereditario, eliminando il rischio di sottrazione dei beni, quando i chiamati sono soggetti che richiedono una particolare protezione) e fare redigere l'inventario in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.

La modifica legislativa consente ai destinatari della disposizione, quando sia presente un esecutore testamentario, di **dispensare quest'ultimo dall'apposizione dei sigilli e dalla redazione dell'inventario dei beni dell'eredità**. Questi passaggi, infatti, pur avendo finalità protettive, rappresentano adempimenti gravosi in termini di tempi e costi per l'ente chiamato.

Resta comunque fermo quanto previsto dall'art. 473 c.c., per cui è necessario che l'eredità sia accettata da questi soggetti con beneficio di inventario.

La novità normativa riguarda, sotto il profilo soggettivo, le persone giuridiche private senza scopo di lucro (come le Fondazioni) e gli Enti del Terzo Settore (individuati all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017). Sono esclusi, dunque, gli enti pubblici, i soggetti giuridici con scopo di lucro nonché le persone giuridiche non riconosciute, posto che la locuzione "persone giuridiche", in senso stretto, si riferisce ai soli enti che

hanno completato il processo di riconoscimento ex art. 1 del DPR 361/2000.

Un elemento di criticità interpretativa si rinviene nell'incipit della novità normativa, secondo cui la disposizione opera quando sono chiamati all'eredità "unicamente" i soggetti di cui sopra. Secondo una lettura rigorosa, la norma dovrebbe trovare applicazione nel solo caso in cui tutti i chiamati di una successione rientrino nella categoria dei soggetti indicati dalla norma, mentre la semplificazione procedimentale non opera quando tra i chiamati vi siano tali soggetti, anche in concorso con altri.

Sotto il profilo oggettivo, la semplificazione è subordinata dalla norma:

- a una dichiarazione di dispensa dell'esecutore dagli obblighi in questione, effettuata da tutti i chiamati (dunque prima dell'accettazione dell'eredità), ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, o da un notaio;
- e alla prestazione di un'idonea garanzia per i debiti ereditari da parte di codesti enti (aspetto quest'ultimo che potrebbe anche rivelarsi piuttosto oneroso).

Sarà un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro della Giustizia, a individuare i criteri e le modalità per la prestazione della garanzia.

Le nostre rubriche

Il controllo di gestione e gli adeguati assetti

(a cura del Prof. Fabio Sansalvadore)

Controllo di gestione e adeguati assetti organizzativi (*Parte seconda*)

I compiti degli amministratori

Nel caso di delega di poteri ad uno o più amministratori la collegialità si declina attraverso l'attribuzione:

1. ai singoli delegati del compito di predisporre gli adeguati assetti organizzativi, contabili e amministrativi dandone puntuale resoconto all'organo collegiale;
2. all'organo collegiale della competenza a valutare se tali assetti adottati siano effettivamente adeguati così come predisposti dai singoli amministratori.

Al contrario, la decisione circa la predisposizione di singoli atti dispositivi sul patrimonio sociale o il compimento degli stessi, in nome e per conto della società, non essendo attinenti alla gestione dell'impresa quale apparato produttivo ma riferendosi all'amministrazione della società possono essere affidati ai singoli amministratori o a figure esterne all'impresa.

La normativa evidenzia, infatti, in maniera netta le differenze tra gestione ed amministrazione della società evidenziando il ruolo e la responsabilità collegiale in seno alla prima fattispecie; il ruolo e la responsabilità del singolo in relazione alla seconda fattispecie.

Attenzione alle responsabilità in caso di crisi di impresa

Il codice della crisi di impresa ha modificato l'art. 2086 del codice civile ma anche gli artt. 2257, 2380 bis, 2409 novies, 2475 del codice civile introducendo la regola espressa secondo la quale "la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori".

Le modifiche apportate al Correttivo ex art. 40 D.lgs. 147 2020 riportano giustizia e chiarificano la figura a cui compete la gestione de "L'adeguato assetto" il quale spetta esclusivamente agli amministratori in maniera collegiale, escludendo la problematica relativa all'amministrazione/operatività della società. Tale ultimo aspetto, infatti, rimane materia residuale rispetto alla gestione ed organizzazione, in

quanto comprende sia decisioni relative ai singoli atti di disposizione del patrimonio sociale, sia il compimento degli stessi in nome e per conto della società.

Secondo questa lettura si introduce un mutamento semantico della dizione "gestione" introdotto dal Correttivo il quale prevede che l'istituzione degli adeguati assetti spetti esclusivamente agli amministratori, in quanto attiene alla fase di gestione ed organizzazione.

Il Codice della Crisi dell'Insolvenza dell'Impresa contribuisce, dunque, all'implementazione all'interno delle aziende di un sistema di controllo di gestione indispensabile per potere migliorare ed efficientare i reparti produttivi, il personale e tutte le altre risorse impiegate, correggendo eventuali errori strategici, comportamentali ed anche di cultura aziendale.

Il controllo di gestione permette, dunque, di maturare la giusta consapevolezza del proprio business fissando obiettivi, monitorando gli stessi e verificandone il raggiungimento o meno.

Ospite del mese

(a cura della Prof.ssa Cristina Rovera)

Ospitiamo un interessante contributo di Cristina Rovera, Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari presso la Scuola di Management ed Economia dell'Università degli Studi di Torino.

Gli investimenti sostenibili: i titoli "sociali"

Investimenti sostenibili, economia green, criteri ESG. Si sente parlare solo di questo. Il PNRR stesso stabilisce che ogni Paese beneficiario debba destinare almeno il 37% delle risorse ricevute a progetti climatologici. Ma cosa significa la parola "sostenibilità"? E la sigla ESG?

L'investimento sostenibile seleziona i titoli verificando il rispetto di tre criteri: la tutela dell'ambiente (Environment), lo sviluppo della socialità (Sociality) e la corretta gestione aziendale (Governance). L'elenco dei titoli ESG è ampio. Ci sono innanzitutto i Green Bonds, strumenti usati per finanziare progetti con benefici ambientali e climatici, come la produzione di energia rinnovabile, il riciclaggio, il controllo dell'inquinamento. Ci sono poi i Sustainability Bonds delle banche, che finanziano una combinazione di progetti green e social; i Sustainability-Linked Bonds emessi invece dalle aziende desiderose di migliorare la sostenibilità del proprio ciclo produttivo. Infine vengono i titoli "sociali", meno noti ma importantissimi perché finalizzati ad alleviare le difficoltà degli individui meno fortunati.

I primi a mostrare interesse verso la materia sono stati gli inglesi di Peterborough, una città della contea del Cambridgeshire. A Peterborough c'è un carcere, la cui onerosità grava sull'ente pubblico e sui cittadini privati. Onere che può essere interpretato in termini economici e sociali. Nel primo caso si deve guardare sia ai costi globali (come quelli della giustizia, che impiega giudici e tribunali) sia a quelli di dettaglio, inerenti al funzionamento del carcere (la sorveglianza, che richiede l'impiego delle guardie) e al mantenimento dei carcerati (vitto e alloggio). Nel secondo si deve invece pensare al recupero degli ex-carcerati, che – quando privi di famiglia, casa e lavoro – spesso ricadono nell'illecito, tornando ad essere un onere economico collettivo (un ritorno di costo) e sociale (mancata riduzione della criminalità). Nel 2009 la città ha dunque preso provvedimento: trovare casa e lavoro agli ex-carcerati per aiutarli a ricominciare una vita legale. Il risultato non è facile da raggiungere. L'ex-carcerato va preparato professionalmente e – talvolta – seguito psicologicamente (quando deve combattere i vizi dell'alcool

e/o della droga). Tutto questo ha un costo. Ma se il rapporto costi-benefici dice che i vantaggi eccedono gli svantaggi, perché non provare? La città di Peterborough comincia quindi la raccolta fondi nel 2010 mediante l'emissione di un titolo obbligazionario (Social Impact Bond - SIB), che paga gli interessi e rimborsa il capitale col risparmio pubblico generato dal successo dell'iniziativa. L'esperienza – il cui nome è One* Service - è un successo: il titolo dura 5 anni, raccoglie 5 mln Gbp e gli investitori maturano un rendimento del 3%. L'esperimento UK fa subito scuola.

I SIB si sviluppano in ogni dove e sono utilizzati per combattere le difficoltà più disparate: la disoccupazione, i problemi di salute, i senzatetto, la scarsa educazione, le famiglie e gli adolescenti disagiati. Tra i vari esperimenti mi piace ricordare quello canadese, denominato Sweet Dreams. Il titolo è emesso nel 2014 e si propone di trovare casa e lavoro alle ragazze madri, il cui bimbo rischia l'affido. Lo strumento ha aiutato 36 donne e 54 bambini. I fondi raccolti hanno superato il milione di Cad, sono stati investiti da privati, organizzazioni benefiche, enti pubblici e banche, che hanno guadagnato un rendimento medio annuo del 5%. Gli esperimenti nel mondo non finiscono qui. In India nel 2015 una fondazione privata ha dato vita ai Development Impact Bonds (DIBs), per pagare gli studi a circa 18.000 ragazze; in Kyrgyzstan (a nord dell'Afghanistan) nel 2022 è stato emesso un Social Gender Bond (SGB) - tuttora in vita - che supporta l'imprenditoria femminile urbana e suburbana.

I SIBs, DIBs e SGBs – che pagano un rendimento in funzione del risultato raggiunto - non vanno però confusi con altri strumenti, con nomi simili, ma differenze rilevanti. Si pensi ai Social Bonds (SBs) bancari, che devolvono il capitale a progetti sociali, ma pagano un rendimento legato alla solvibilità dell'emittente. L'investitore deve quindi fare attenzione. Un SIB è più rischioso di un SB, ma sposa il benessere individuale a quello collettivo ed è più facilmente controllabile (perché l'impiego delle risorse è "locale"). Se le cose vanno come desiderato si sarà fatto del "bene remunerato". Se l'iniziativa fallisce resterà comunque contezza di aver destinato i fondi a scopi etici, non puramente utilitaristici.

Notizie in breve

Modifica del concetto di residenza per la persona fisica

Il decreto sulla fiscalità internazionale (DLgs 209/2023) ha ridisegnato, con **decorrenza dal 1° gennaio 2024**, la nozione di residenza fiscale in Italia, modificando l'articolo 2, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e accogliendo, almeno in parte, l'invito della legge delega 111/2023 ad applicare le best practice della prassi internazionale. L'individuazione della residenza fiscale è importante perché determina l'assoggettamento a tassazione nel nostro Paese, non solo dei redditi ivi prodotti, in base al principio della territorialità, ma anche di quelli prodotti all'estero. Secondo la norma in esame varia la definizione di **domicilio** che individua ora il "luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona". Nozione che si differenzia da quella precedente, regolata dall'art. 43 del codice civile, che individua il domicilio di una persona "nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi".

La nuova definizione di domicilio potrà, paradossalmente, rendere più semplice, ad esempio, lasciare la residenza italiana per quella del Principato di Monaco (paese **black list**) da parte di un imprenditore italiano che vi si trasferisca con la famiglia, conservando peraltro rilevanti interessi economici e patrimoniali in Italia. Il nuovo concetto di domicilio richiede infatti di verificare soltanto il luogo degli interessi personali e familiari.

Il nuovo codice doganale

Il 4.10.2024 è entrato in vigore il nuovo codice doganale, con il DLgs 141/2024, il quale, innanzitutto, dichiara l'Iva come diritto di confine, tranne nel caso di Iva non corrisposta in virtù dell'introduzione dei beni in deposito Iva.

Questo significa che la stessa viene conteggiata nel raggiungimento della nuova soglia, fissata in Euro 10.000, che fa scattare le sanzioni penali del contrabbando. Al di sotto di tale soglia vengono applicate le sanzioni amministrative dello stesso reato. Nella maggior parte dei casi, sia con le sanzioni amministrative che con quelle penali, viene comunque disposta la confisca del bene.

Il reato di contrabbando viene applicato in caso di dichiarazioni infedeli o errate che riportino qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa doganale e per la liquidazione dei diritti, in modo non corrispondente all'accertato (art. 79).

Invece l'omessa dichiarazione con introduzione, circolazione nel territorio doganale, o sottrazione alla vigilanza doganale, di merci non unionali, ovvero l'uscita dal territorio doganale di merci unionali, è punita con una sanzione dal 100 al 200% dei diritti dovuti (art. 78).

La seconda novità riguarda il fatto che essendo l'Iva considerata quale diritto di confine la responsabilità per il versamento della stessa sarà sempre in primis dell'importatore, ma in solido ed in secondo luogo anche del rappresentante doganale indiretto.

La responsabilità solidale del sostituto d'imposta e del sostituito

Con l'ordinanza n. 18.781 del 9 luglio 2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della responsabilità solidale del sostituto d'imposta e del relativo soggetto sostituito, per il mancato versamento della ritenuta, a titolo d'imposta, su maggiori redditi di partecipazione derivanti da utili distribuiti ai soci da una società, e non dichiarati.

La Cassazione ricorda innanzitutto che l'art. 64, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 definisce il sostituto d'imposta come "colui che è obbligato al pagamento in luogo di altri"; da ciò fa derivare che il rapporto che si instaura tra il sostituto ed il sostituito è quello di un'obbligazione solidale passiva nei confronti dell'Erario. Di conseguenza, a tale rapporto dovrà essere applicato l'art. 1294 del cod. civ., che presume la solidarietà dei condebitori. Alla luce di ciò, secondo la Cassazione, l'Amministrazione Finanziaria può esercitare la propria pretesa, fin dall'inizio, anche nei confronti del sostituito, a prescindere dal fatto che la ritenuta sia stata precedentemente iscritta a ruolo nei confronti della società, nella sua veste di sostituito. Afferma inoltre, tuttavia, che l'accertamento nei confronti dei soci, quali sostituiti, deve essere preceduto da un accertamento nei confronti della società, quale sostituto d'imposta, poiché in virtù della responsabilità solidale di cui sopra, ci si

trova in presenza di un unico atto di accertamento, dal quale derivano entrambe le pretese tributarie, sia nei confronti del sostituto d'imposta che del relativo sostituto.

Forfettari: dal 2025 fattura semplificata senza limiti di importo

I contribuenti forfettari potranno emettere fatture semplificate, indipendentemente dall'ammontare dell'operazione, a partire dal 2025. A prevederlo è lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2020/285 che ha già avuto parere positivo dalla commissione Bilancio, Finanze e Politiche dell'Unione Europea alla Camera.

La previsione sui forfettari comporta un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi in capo a questi soggetti che possono già contare su un ridotto numero di adempimenti e su una determinazione del reddito imponibile basata sull'applicazione di un coefficiente di redditività ai compensi percepiti.

Dal 1° gennaio 2024 i contribuenti forfettari sono sottoposti all'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, predisposta secondo le disposizioni contenute nell'articolo 21 del DPR 633/1972 che ne disciplina i termini ed i contenuti.

Il successivo articolo 21-bis prevede la possibilità di emettere una fattura in modalità "semplificata", documento che ha lo stesso valore della fattura ordinaria ma richiede meno informazioni.

La fattura semplificata prevede infatti l'indicazione dei soli dati essenziali quali il numero, la data, i dati del cedente e la sola partita iva o codice fiscale del cessionario/committente e la descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi senza indicazione di natura, qualità e quantità.

Cessioni intracomunitarie con trasporto a cura del cessionario: nuovo regime sanzionatorio

Il decreto "sanzioni" - D.Lgs. 87/2024 - ha previsto una specifica sanzione in tema di cessioni intracomunitarie non imponibili ai fini dell'Iva, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Nello specifico, essa riguarda il caso in cui le cessioni intracomunitarie, il cui trasporto o spedizione siano effettuati a cura del cessionario non residente, non siano pervenute nello stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna. In tal caso la sanzione applicata è pari al 50% dell'Iva relativa all'operazione.

È stato altresì specificato che la predetta sanzione non si applica qualora nei 30 giorni successivi la fattura venga regolarizzata come cessione interna e non più intracomunitaria e venga effettuato il versamento della relativa Iva.

Regime pex anche per le plusvalenze realizzate da società ed enti non residenti

La circolare 17/E del 29 luglio dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti.

La norma, introdotta dalla legge di bilancio 2024, estende anche ai non residenti, in presenza dei requisiti di cui all'articolo 87 del Tuir, il regime Pex in relazione alle plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, da società ed enti residenti UE o nello Spazio Economico Europeo, privi di stabile organizzazione in Italia.

Sotto il profilo soggettivo sono esclusi i soggetti non commerciali, le persone fisiche, le società di persone, le associazioni e i trust. Pertanto i soggetti non residenti UE o SEE assoggettati a un'imposta sul reddito delle società e con forma giuridica equiparabile a quella delle società italiane commerciali beneficiano della Pex. La norma riguarda le partecipazioni qualificate, ovvero con diritti di voto superiori al 2 o al 20 per cento, oppure con partecipazione al capitale superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Restano escluse le partecipazioni in associazioni professionali residenti ed enti non commerciali residenti, in società semplici e in soggetti residenti black list. Per verificare la corretta classificazione nel bilancio estero fra le immobilizzazioni, si fa riferimento al bilancio locale, se conforme alla direttiva 2013/34/UE, o in quello redatto Ias/Ifrs.

La plusvalenza concorre alla tassazione per il solo 5 per cento, su cui si applica l'imposta sostitutiva del 26 per cento.

Nell'impresa familiare riconosciuto il convivente

Dalla sentenza numero 148/2020 della Corte costituzionale, depositata il 25 luglio, emerge che è costituzionalmente illegittimo il comma dell'art. 230-bis

del codice civile nella parte in cui, disciplinando l'impresa familiare, non prevede, alla stessa stregua del familiare, anche il convivente di fatto, diversamente da quanto avviene con il componente dell'unione civile.

Attualmente con l'entrata in vigore della legge Cirinnà sulle unioni civili, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano, seppur con delle eccezioni, anche ad ognuna delle parti dell'unione civile. Ciò, tuttavia, non accade al convivente di fatto a cui è riservata una tutela più limitata.

Gli stessi enti quali Inps ed Ispettorato del Lavoro hanno affermato che, se il componente dell'unione civile può essere considerato "familiare" ciò non accade nei confronti del convivente more uxorio il quale, anche prestando attività lavorativa in modo continuativo presso l'impresa del convivente, non può essere inquadrato come collaboratore familiare. Nella pronuncia depositata la Corte costituzionale afferma che seppur rimangano alcune differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, i diritti fondamentali devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni. Tale è il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione nel contesto di un'impresa familiare.

Per un approfondimento del tema in oggetto si rinvia all'editoriale di questo numero del Notiziario, a cura del Prof. Alessandro Ciatti Càimi.

Proroga del Bonus mobili e ristrutturazioni

Nello schema della legge di bilancio è prevista la proroga del **Bonus mobili** ed elettrodomestici per il 2025. L'agevolazione fiscale continua a consistere in una **detrazione Irpef del 50%** sugli acquisti legati a ristrutturazione. Si ricorda che anche il **bonus ristrutturazione** risulta prorogato al **50%** limitatamente ai lavori sulla **prima casa** mentre, sulle **secondo case** la detrazione scenderà al **36%** e per la prima volta comporterà un doppio binario dei bonus in termini di aliquota. Ulteriore novità da tenere in considerazione è l'introduzione del meccanismo di **detrazioni fiscali per quoziente familiare e reddito** che intende favorire le famiglie numerose e con un reddito complessivo sotto i 50 mila euro lordi. Questo sta a significare che le aliquote di

agevolazione potenziale potrebbero non essere utilizzabili a pieno. Ad un aumento di reddito corrisponderà quindi una diminuzione delle detrazioni, ma a parità di reddito l'importo detraibile sarà minore rispetto a chi ha figli a carico. L'introduzione di tale meccanismo non avrà effetto retroattivo pertanto non interesserà le rate di spese effettuate in passato.

Holding cessione partecipazioni con PEX: potenziale rischio di interposizione fittizia

La società holding che, dopo aver realizzato in regime agevolato di participation exemption ex art. 87 del TUIR le partecipazioni societarie che le erano state previamente conferite dal socio persona fisica, utilizza la liquidità derivante dalla cessione per spese e investimenti nell'interesse diretto del socio (acquisto di immobili o altri beni mobili di pregio, viaggi o eventi), rischia, secondo alcune sentenze della Cassazione, la contestazione dell'interposizione "fiscamente" fittizia ex art. 37, co. 3, del DPR 600/73, con reimputazione dei redditi della società holding in capo al socio persona fisica (con conseguente inapplicabilità della participation exemption). Tuttavia se la società holding si limita a "trattenere" la liquidità derivante dalla cessione della partecipazione e a investirla in titoli e prodotti finanziari la cui titolarità e i cui frutti sono di sua esclusiva competenza, questa condotta non può e non deve essere confusa con quella dell'utilizzo della liquidità derivante dalla cessione per spese e investimenti nell'interesse diretto del socio. Ciò in quanto i proventi della cessione della partecipazione restano nell'esclusiva disponibilità della società holding che li ha realizzati e passano nella disponibilità del socio persona fisica solo man mano che avviene la loro materiale distribuzione mediante erogazione di dividendi assoggettati a tassazione nella misura del 26%.

Locazioni abitative a finalità turistiche, proroga del termine per ottenere il CIN

È stata prorogata all'**1.01.2025** (rispetto all'originaria scadenza del 2.11.2024) l'entrata in vigore del Codice Identificativo Nazionale (**CIN**) che deve essere attribuito alle unità immobiliari abitative destinate a **contratti di locazione per finalità turistica, ai**

contratti di locazione breve ed alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere e grava dunque su chiunque proponga o conceda in locazione per finalità turistiche, o in locazione breve, un'unità immobiliare ad uso abitativo, o una porzione della stessa, nonché sui titolari delle strutture citate. Chi è già in possesso del CIR (codice identificativo regionale) può ottenere il CIN accendendo al portale <https://bsdr.ministeroturismo.gov.it>.

Se invece l'immobile non ha mai ottenuto il CIR, occorrerà procedere alla richiesta di inserimento nella banca dati regionale e solo successivamente si potrà richiedere il codice nazionale. Tuttavia chi otterrà il CIR nel mese di dicembre avrà comunque un termine di **30 giorni** per ottenere il CIN, prima di essere sottoposto a sanzione (da 800,00 a 8.000,00 euro a seconda delle dimensioni della struttura o dell'immobile).

Il termine del **2.11.2024** resta invece fermo per i **nuovi obblighi relativi alla sicurezza degli impianti** previsti per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistica o locazione breve, le quali dovranno essere dotate, entro tale data, di **dispositivi per la rilevazione di gas** e combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di **estintori** a norma di legge, da ubicare in posti visibili ed accessibili.

Disapplicazione dei limiti Iva per le società di comodo

L'art. 30, c.1 della L. n. 724/94, prevede che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi, che risultano applicando determinate percentuali ad alcune attività patrimoniali. Con la causa C-341/22 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato **l'incompatibilità della disciplina italiana** per le suddette società rispetto alle regole che governano il sistema dell'Iva. In effetti, la qualità di soggetto passivo Iva non è subordinata al fatto che il valore economico delle operazioni rilevanti effettuate da un soggetto superi una soglia di reddito previamente fissata. Sono considerati soggetti passivi Iva coloro che esercitano un'attività economica senza ricavi minimi da garantire. La

pronuncia comporta l'immediata non applicazione della norma italiana con **effetti retroattivi** salvo per i rapporti giuridici esauriti.

Nuove regole per i POS e le spese di rappresentanza

A partire dal 2025 sarà previsto anche per le imprese e per i titolari di Partita Iva, l'obbligo di pagare con strumenti tracciabili le spese da scaricare nella dichiarazione dei redditi.

Tra le misure di contrasto all'evasione che verranno introdotte in manovra, rientra la **tracciabilità delle spese** ai fini della deducibilità ed in particolare l'utilizzo del taxi o le spese di rappresentanza. Si sta pensando di rendere obbligatorio il pagamento effettuato con carta di credito e con il relativo collegamento tra Pos e registro di cassa per consentire una rapida trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate: una sorta di **scontrino elettronico**.

Inoltre, il piano del governo include anche la digitalizzazione delle **bolle doganali** che diventeranno esclusivamente elettroniche.

RENTRI: Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

A partire **dal 15.12.2024** si aprono le iscrizioni al **nuovo registro RENTRI** per la gestione digitale dei formulari di identificazione dei trasporti e i registri cronologici di carico e scarico. Il Registro è stato istituito con il D.M. 59/2023 e consta di due sezioni: anagrafica e di tracciabilità. La prima contiene i dati anagrafici degli operatori e le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle attività correlate alla gestione dei rifiuti; la seconda contiene invece i dati relativi agli adempimenti realizzati. Inoltre, a partire **dal 13.02.2025** non sarà più possibile richiedere la vidimazione cartacea dei formulari di identificazione dei rifiuti, mentre la digitalizzazione della tenuta dei registri di carico e scarico avverrà in maniera graduale e si concluderà a febbraio 2026. Le imprese che non rientrano tra quelle obbligate all'iscrizione possono comunque aderire volontariamente al sistema al fine di una maggior semplificazione della gestione dei rifiuti.

Esonero contributivo per le lavoratrici madri

Tra le misure a sostegno della famiglia e della natalità viene riproposto l'esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri, ma in una versione completamente rivista e con una misura ancora non definita.

L'articolo 1 della legge 213/2023 ha introdotto per il 2024-26 un esonero contributivo totale della quota a loro carico per le madri con almeno tre figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del più piccolo e, per il solo 2024, l'ha esteso a quelle con due figli fino al decimo anno di età del più piccolo (comma 181).

Il nuovo esonero, previsto dall'articolo 35 del disegno di legge di Bilancio 2025, è destinato a una platea più ampia rispetto all'anno in corso, in quanto costituita dalle lavoratrici dipendenti anche a tempo determinato (escluse solo quelle domestiche), nonché dalle titolari di reddito di lavoro autonomo (le cui specifiche tipologie sono ancora da specificare), o di impresa (sia in contabilità semplificata, sia ordinaria) o di partecipazione, che non abbiano però optato per un regime forfettario di imposizione fiscale. L'ulteriore requisito soggettivo richiesto dal nuovo esonero, e non previsto in quello precedente, è che la lavoratrice madre abbia un reddito (imponibile ai fini previdenziali) non superiore a 40.000 euro su base annua.

L'esonero sarà riconosciuto dal 2025 in poi alle lavoratrici che hanno due o più figli, in sostituzione dell'esonero attuale che si esaurisce a fine anno. Le madri con almeno tre figli che stanno fruendo del relativo esonero dell'articolo 1, comma 180, della legge 213/2023 sono escluse dal nuovo fino a tutto il 2026 in quanto proseguiranno con l'esonero attuale.

Congedo parentale

L'articolo 34 del disegno di legge di Bilancio 2025 amplia ulteriormente il numero di mesi di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione, portandolo a tre.

La disposizione riguarda i congedi fruiti solo dai lavoratori dipendenti che, entro i 12 anni di vita del figlio nato o adottato, ne hanno diritto per un massimo di dieci mesi, elevabili a 11 se il padre fruisce almeno tre mesi. Di questi periodi di assenza dal lavoro, in passato parte erano indennizzati in via

ordinaria al 30% della retribuzione e in parte non indennizzati.

Con la legge 197/2022 (Bilancio 2023) è iniziata l'opera di incremento dell'indennizzo (un mese è stato portato all'80%), poi proseguita con la legge di Bilancio 2024. In tutti i casi l'aumento scatta solo se i mesi sono fruiti entro il sesto anno di vita o di ingresso in famiglia e per i tre mesi spettanti a ciascun genitore ed è destinato in alternativa a uno dei due. Tuttavia, anche alla luce delle istruzioni fornite dall'Inps con la circolare 57/2024 in occasione della più recente modifica normativa, gli effetti del nuovo quadro regolamentare sono i seguenti:

- chi ha concluso il congedo obbligatorio di maternità o paternità entro il 2022 ha solo un indennizzo al 30%;
- chi ha concluso il congedo obbligatorio nel 2023, ha un mese indennizzato all'80%;
- chi conclude il congedo obbligatorio entro il 2024, ha due mesi indennizzati all'80% - per costoro la novità è che il secondo mese sarà indennizzato all'80% anche se fruito dopo il 2024, mentre con le norme attuali l'indennizzo sarebbe sceso al 60% dall'anno prossimo;
- chi concluderà il congedo obbligatorio dal 2025 in poi, avrà tre mesi indennizzati all'80 per cento.

Decreto flussi

Sulla G.U. 239/2024 è stato pubblicato il D.L. n. 145 dell'11 ottobre 2024, contenente disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Il provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri è in vigore dall'11 ottobre 2024, ma per l'applicazione vera e propria di alcune disposizioni è stata fissata una data specifica.

Lo scopo del legislatore è quello di rendere più semplici e più veloci le procedure di ingresso dei cittadini stranieri in Italia per motivi di lavoro.

Tale obiettivo viene raggiunto attraverso la digitalizzazione di alcune fasi del procedimento amministrativo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 82/2005, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare la propria attività, utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di

efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.

La citata digitalizzazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri consente, inoltre, di conseguire un ulteriore obiettivo: quello di snellire e semplificare la procedura amministrativa, consentendo la sottoscrizione in forma digitale del contratto di soggiorno e dell'accordo di integrazione direttamente tra le parti e non più presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, con successiva trasmissione per via telematica da parte del datore di lavoro.

Rinunce del lavoratore

È ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che stabilisce il generale principio della irriducibilità della retribuzione tabellare minima, possibile solo mediante accordo concluso nell'ambito delle c.d. sedi protette, con contestuale mutamento delle mansioni e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2103 c.c., a pena di nullità (Cass. n. 26320/2024). La questione si fa però più difficile nel caso in cui si voglia estendere l'analisi alla riducibilità della retribuzione eccedente i minimi previsti dal CCNL, con particolare riferimento a un superminimo individuale. Fra le numerose pronunce orientate in senso di irriducibilità di un tale emolumento - se non con le modalità previste dall'art. 2103 c.c. - si segnala una recente ordinanza, la n. 9136 del 5.4.2024.

In tale circostanza la Suprema Corte si è pronunciata nell'ambito di una vicenda piuttosto difficile che riguardava il permanere di una serie di voci retributive accessorie a garanzia del lavoratore, nonché di un emolumento ad personam erogato ai prestatori di lavoro, in seguito alla modifica della disciplina collettiva a livello aziendale. I giudici di legittimità hanno stabilito che è sempre possibile che "le parti, dopo aver concordato in un accordo individuale l'erogazione di un superminimo, ne prevedano con un accordo successivo l'eliminazione, totale o parziale".

Numeri utili

Aliquote Irpef:	
- fino a 28.000	23 %
- oltre 28.000 fino a 50.000	35 %
- oltre 50.000,00	43 %
Aliquota Ires	24 %
Aliquota Irap	3,9 %
Cedolare secca canone concordato	10 %
Cedolare secca ordinaria	21 %
Cedolare secca locazioni brevi (dal 2° immobile locato)	26 %
Cambio €/€ (1)	1,0815
Rivalutazione TFR (2)	1,818860 %
Indice ISTAT (3)	0,6 %
Saggio di interesse legale (4)	2,5 %
Tassi Euribor (5)	
- 6 mesi	2,907 %
- 12 mesi	2,583 %
(1)	Rilevazione alla data del 30.10.2024
(2)	Maturato nel periodo compreso tra il 15.09.2024 e il 14.10.2024
(3)	Variazione % del mese di settembre 2024 sul mese di settembre 2023
(4)	A decorrere dall'1.01.2024
(5)	Aggiornati alla data del 30.10.2024, valuta del 01.11.2024, base 365

Scadenziario

Mese di novembre - dicembre


Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Lunedì 18	Contributi Inps lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Lunedì 18	Contributi Inps artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'Inps	Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi") relativa al trimestre luglio-settembre.
Lunedì 18	Contributi Inps	Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Versamento della terza rata dei contributi dovuti per l'anno 2023.
Lunedì 18	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Lunedì 18	Iva	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfetario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Lunedì 18	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime trimestrale	Liquidazione dell'Iva relativa al trimestre luglio-settembre e versamento dell'Iva a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.
Lunedì 25	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di ottobre, in via obbligatoria o facoltativa.
Lunedì 2 dicembre	Imposte sui redditi e Irap	Persone fisiche, società ed enti	Versamento maggiorazione acconti per l'anno in corso a seguito dell'adesione al concordato preventivo biennale.
Lunedì 2 dicembre	Contributi Inps	Artigiani e commercianti e professionisti senza cassa	Versamento secondo acconto dei contributi Inps per l'anno in corso.
Lunedì 2 dicembre	Imposte sui redditi	Persone fisiche, società ed enti	Versamento seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno in corso.
Lunedì 2 dicembre	Imposta di bollo	Soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia	Versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre.
Lunedì 2 dicembre	Iva	Soggetti passivi Iva, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale	Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al trimestre luglio – settembre 2024.

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

Informazioni e contatti

Lo Studio Cugnasco è composto da un team di commercialisti abilitati, coadiuvati da esperti collaboratori, da una consulente del lavoro organizzata con un proprio ufficio paghe, nonché da professionisti esterni che supportano l'attività di consulenza e assistenza alla Clientela.

CONTATTI		
Commercialisti		
Dr. Massimo Cugnasco Dr. Fernando Coccarelli Dr. Giovanni Collino Rag. Cristina Martini Dr. Davide Luciano Dott.ssa Marianna Cugnasco	m.cugnasco@studiocugnasco.it f.coccarelli@studiocugnasco.it g.collino@studiocugnasco.it c.martini@studiocugnasco.it d.luciano@studiocugnasco.it mar.cugnasco@studiocugnasco.it	
Consulente del lavoro		
Rag. Monica Bongiovanni	m.bongiovanni@studiocugnasco.it	
Praticante		
Dott.ssa Miruna Puscasu	m.puscasu@studiocugnasco.it	
Consulente contabile		
Erica Martini	e.martini@studiocugnasco.it	
Ufficio contabilità		
Chiara Giordano Massimo Bruno Valentina Cravero Daniela Costa Giulia Dutto Liviana Griseri	contabilita@studiocugnasco.it	
		Ufficio consulenza del lavoro
		paghe@studiocugnasco.it
		Elisabeth Bottasso Danila Tonelli
		Segreteria
		segreteria@studiocugnasco.it
		Daniela Dao Ormena Elisa Tardivo Delona Hyseni
		Strutture controllate
		Ge.Co. Gestione e Controllo S.r.l. (società fiduciaria e di trust)
		ge.co@studiocugnasco.it
		Strutture collegate e rapporti internazionali
		EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers www.eurodefi.org
		Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" www.il-trust-in-italia.it



DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8
 12100 Cuneo

Tel. +39 0171 63.44.40
 Fax +39 0171 66.103

E-mail info@studiocugnasco.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Lun.	8.30-12.30	14.30-18.30
Mar.	8.30-12.30	14.30-18.30
Mer.	8.30-12.30	14.30-18.30
Gio.	8.30-12.30	14.30-18.30
Ven.	8.30-12.30	14.30-18.30

Attività di sostegno al Terzo Settore

Gli Enti del Terzo Settore svolgono un ruolo fondamentale nella società. Le nuove politiche europee promuovono la collaborazione tra gli enti del terzo settore, le istituzioni pubbliche e il settore privato, al fine di creare sinergie e massimizzare l'impatto delle azioni intraprese. Questo approccio integrato e collaborativo permette di affrontare in modo più efficace le sfide sociali, lavorando insieme per un futuro più inclusivo e sostenibile.

Nell'attività di sostegno ai progetti del terzo settore ognuno può contribuire anche allo sviluppo locale. È in quest'ottica che lo Studio Cugnasco sostiene la **Fondazione ADAS ETS di Cuneo** e promuove il progetto "Non solo hospice".



PROGETTO NON SOLO HOSPICE



La Fondazione ADAS ETS di Cuneo si sta impegnando a raccogliere fondi per realizzare il **progetto "Non solo Hospice"**, un progetto che prevede la realizzazione di un vero e proprio **Centro di Cure Palliative** nel centro della città di Cuneo, che comprende un **giardino terapeutico** aperto alla popolazione e in particolare a malati e famiglie costretti ad affrontare patologie inguaribili.

Questo ambizioso progetto sarà possibile solamente grazie al supporto di tutti coloro che vorranno aiutare.

Si può contribuire con qualsiasi cifra, effettuando un bonifico bancario sul conto corrente aperto presso Intesa Sanpaolo, utilizzando le seguenti coordinate:

IBAN: IT48Q 03239 01600 100000466928
Causale: Non solo Hospice